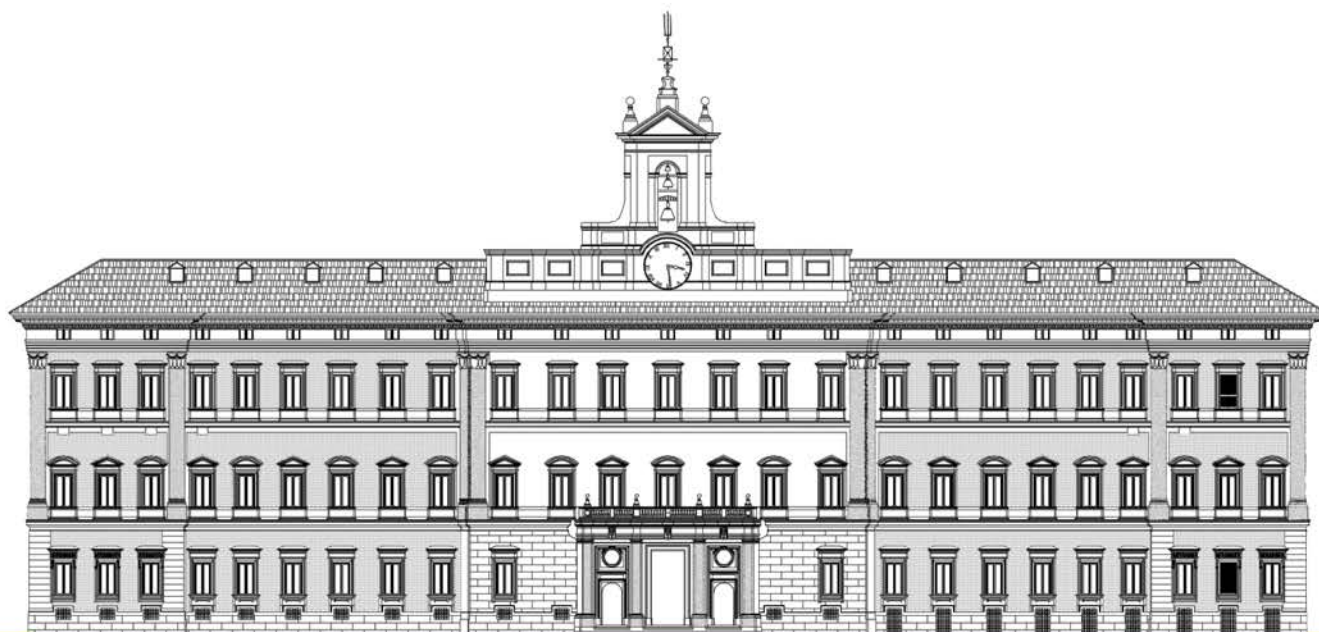




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4310

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città

(Conversione in legge del DL 14/2017)

N. 498 – 7 marzo 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4310

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città

(Conversione in legge del DL n. 14/2017)

N. 498 – 7 marzo 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI DA 1 A 5	- 3 -
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA SICUREZZA INTEGRATA E SICUREZZA URBANA.....	- 3 -
ARTICOLO 6	- 6 -
COMITATO METROPOLITANO	- 6 -
ARTICOLO 7	- 7 -
ULTERIORI STRUMENTI E OBIETTIVI PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE	- 7 -
ARTICOLO 8	- 8 -
MODIFICHE AL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.....	- 8 -
ARTICOLO 9	- 9 -
MISURE A TUTELA DEL DECORO DI PARTICOLARI LUOGHI	- 9 -
ARTICOLO 10	- 11 -
DIVIETO DI ACCESSO.....	- 11 -
ARTICOLO 11	- 12 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ARBITRARIE DI IMMOBILI.....	- 12 -
ARTICOLO 12	- 13 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI.....	- 13 -
ARTICOLO 13	- 13 -
MISURE DI CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.....	- 13 -
ARTICOLO 14	- 14 -
NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO	- 14 -
ARTICOLO 15	- 15 -
INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI	- 15 -
ARTICOLO 16	- 16 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 639 DEL CODICE PENALE	- 16 -
ARTICOLO 17	- 16 -
CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA.....	- 16 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	4310
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
Iniziativa:	governativa in prima lettura alla Camera
Commissioni di merito:	I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)
Relatori per le Commissioni di merito	Fiano, per la I Commissione; Morani, per la II Commissione
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
<i>Parere richiesto:</i>	
Destinatario:	alla I e II Commissione in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

È oggetto della presente Nota il testo originario del decreto-legge, presentato alla Camera dei deputati.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 5

Collaborazione interistituzionale per la sicurezza integrata e sicurezza urbana

Le norme disciplinano modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata e per la sicurezza urbana (articolo 1, comma 1 e articolo 4)

Il comma 2 dell'articolo 1, definisce la nozione di sicurezza integrata quale l'insieme di interventi assicurati dai summenzionati soggetti pubblici e da altri soggetti istituzionali, finalizzati all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza delle comunità territoriali. Ai sensi dell'articolo 2, le linee generali per la

promozione della sicurezza integrata¹ sono rivolte a coordinare l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.

L'articolo 4 definisce la sicurezza urbana come il bene pubblico afferente alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche mediante la riqualificazione e il recupero delle aree degradate, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, la promozione della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale, cui concorrono prioritariamente lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche per disciplinare interventi di formazione e aggiornamento professionale del personale della polizia locale (articolo 3, comma 1). I medesimi soggetti possono sostenere iniziative di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa (articolo 3, comma 2). Lo Stato, nell'ambito della programmazione e della rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticità segnalate in sede di applicazione dei summenzionati accordi (articolo 3, comma 3). Lo Stato, le Regioni e le Province autonome individuano² strumenti e modalità di monitoraggio dell'attuazione degli accordi (articolo 3, comma 4).

In materia di sicurezza urbana viene previsto che, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, possano essere individuati interventi³ finalizzati, prioritariamente, al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità; b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di condotte illecite, comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni turbativi del libero utilizzo degli spazi pubblici; c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione inter-istituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3 (articolo 5).

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione del provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di un impianto

¹ Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali sono adottate su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata.

² Anche in sede di Conferenza Unificata.

³ Anche tenendo conto delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

a carattere prevalentemente ordinamentale che ammette, nell'ambito di un modello di *governance* "multilivello", l'esistenza di uno spazio giuridico orizzontale nel quale interagiscono, con strumenti e legittimazioni distinte, soggetti giuridici diversi, tra cui anche gli enti locali ed il Sindaco che, per interventi emergenziali di "sicurezza situazionale" legati al degrado urbanistico o all'affievolimento dei livelli di coesione sociale del proprio territorio, può agire direttamente quale rappresentante della comunità locale.

La relazione precisa che il provvedimento propone, con il Capo I rubricato "Collaborazione inter istituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana", un nuovo modello di *governance* del sistema sicurezza nelle aree urbane ed è volto a definire, in coerenza con l'assetto costituzionale, la disciplina e gli strumenti propri dei diversi soggetti istituzionali (Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali) chiamati a comporre in un'ottica multifattoriale e poliedrica e nel rispetto delle specifiche competenze le politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata volte a stabilizzare i fattori di equilibrio e di coesione sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale necessari, connessi alle condizioni di complessità dei grandi centri urbani.

Con riguardo alle specifiche disposizioni la relazione evidenzia quanto segue:

Per quanto riguarda l'articolo 3, la relazione evidenzia che le disposizioni non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività previste costituiscono mere facoltà che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno svolgere con le risorse destinate dalle stesse ai citati fini, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Analoga considerazione viene svolta per la sottoscrizione dei patti in materia di sicurezza urbana, previsti dall'articolo 5 del provvedimento. La norma si limita a prevedere la possibilità di contribuzione da parte degli enti locali, nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni definiscono un modello di *governance* integrato della sicurezza, con specifico riferimento alla aree urbane, caratterizzato da forme di cooperazione tra i soggetti responsabili dei diversi ambiti di amministrazione territoriale e funzionale interessati (Stato, Regioni e Province autonome, Comuni ed enti locali in generale). Sul punto non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla RT, le attività e gli interventi previsti in capo ai medesimi soggetti istituzionali vengano svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio e tenuto conto inoltre della natura ordinamentale e programmatica delle norme non considerate dalla stessa relazione tecnica.

Quanto alle attività e agli interventi ci si riferisce, in particolare:

- alle disposizioni che prevedono accordi tra Stato e Regioni per disciplinare, tra l'altro, interventi di formazione e aggiornamento professionale del personale della polizia locale (articolo 3, comma 1);
- alla possibilità per le Regioni di adottare misure di sostegno finanziario a favore dei comuni interessati da criminalità diffusa (articolo 3, comma 2);
- ai patti in materia di sicurezza urbana previsti dall'articolo 5.

ARTICOLO 6

Comitato metropolitano

La norma prevede l'istituzione di un comitato metropolitano con il compito di svolgere analisi, valutazione e confronto in tema di sicurezza urbana sulle città metropolitane. Il comitato è co-presieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano e ad esso partecipano il sindaco del comune capoluogo e i sindaci dei comuni interessati alle questioni riferite ai rispettivi ambiti territoriali. Alle sue riunioni possono essere, inoltre, invitati a partecipare soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato.

La norma fa salvo l'articolo 20 della legge n. 121/1981, che istituisce il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che la presenza alle riunioni del comitato non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che eventuali ulteriori spese di funzionamento del comitato sono finanziate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica. Peraltro, al fine di confermare la neutralità della disposizione, sarebbe comunque necessario acquisire una valutazione, sia pure di massima, circa le eventuali ulteriori spese di funzionamento, menzionate dalla relazione tecnica, alle quali, secondo la medesima relazione si può provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili. Si evidenzia inoltre che la disposizione non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi spese ai componenti del Comitato. In proposito appare utile un chiarimento.

ARTICOLO 7

Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte

La norma prevede che, nell'ambito degli accordi per la promozione della sicurezza integrata e dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana,⁴ possano essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione di tali obiettivi possono concorrere enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, sul piano del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-*bis* del DL n. 93/2013 (comma 1).

Tale norma prevede che, per le aree interessate da insediamenti produttivi o infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, con accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, si possa prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, per il sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per tali contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge n. 266/2005, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005.

Nei casi sopra previsti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge n. 296/2006 ai sensi del quale per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possano stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Neppure a tali contribuzioni si applica l'articolo 1, comma 46, della legge n. 266/2005, sopra descritto (comma 2).

La relazione tecnica descrive il contenuto della norma e rinvia a quanto già osservato in merito alle previsioni di cui all'articolo 3. Si rammenta che, secondo la RT, tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività previste costituiscono mere facoltà che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno svolgere con le risorse destinate dagli stessi ai citati fini, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Al riguardo, si prende preliminarmente atto che l'individuazione e la realizzazione di specifici obiettivi congiunti – nel quadro degli accordi e dei patti previsti dal DL in esame –

⁴ In tal senso, rispettivamente, l'articolo 3 e l'articolo 5 del D.L. in esame.

hanno carattere facoltativo e, quindi, potranno essere effettuate qualora le amministrazioni interessate abbiano la disponibilità di risorse nel rispetto dei propri vincoli di bilancio. Ciò posto, si rileva comunque che l'articolo in esame deroga all'articolo 1, comma 46, della legge n. 266/2005⁵, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non possa superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. Poiché a tale disposizione erano stati ascritti effetti finanziari positivi permanenti, per minori spese correnti, sarebbe necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti onerosi derivanti da tale deroga.

ARTICOLO 8

Modifiche al testo unico sull'ordinamento degli enti locali

La norma modifica ed integra talune disposizioni del D. lgs. n. 267/2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali). In particolare viene modificato l'articolo 50, comma 5, prevedendo che il sindaco possa adottare ordinanze contingibili e urgenti anche al fine di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche⁶ (comma 1, lettera a), numero 1).

Viene, altresì, previsto - modificando l'art. 50, comma 7, del testo unico - che il sindaco possa disporre, con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo fino a sessanta giorni, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflussi rilevanti di persone, anche per specifici eventi (comma 1, lettera a), numero 2).

L'articolo 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 disciplina le competenze del sindaco e del presidente della provincia. In particolare, il comma 5, prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotti ordinanze contingibili e urgenti. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, compresa la costituzione di

⁵ sia testualmente (comma 2), sia implicitamente, mediante rinvio a una disposizione a sua volta derogatoria (comma 1).

⁶ In materia di ordinanze contingibili e urgenti di cui al comma 1, lett. a), il successivo comma 2 della disposizione in esame prevede che i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del D.lgs. n. 267/2000.

centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. Il comma 7 attribuisce al sindaco il coordinamento in materia di orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

L'articolo 54, comma 4-*bis*, del testo unico viene, inoltre, sostituito con un nuovo testo, nel quale viene previsto che i provvedimenti contingibili e urgenti siano diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti (comma 1, lettera *b*)).

L'articolo 54, comma 4-*bis*, del D.lgs. n. 267/2000, nel testo previgente, prevedeva che un decreto del Ministro dell'interno disciplinasse l'ambito di applicazione delle disposizioni relative, rispettivamente, al ruolo del sindaco come ufficiale del Governo in tema di ordine e sicurezza pubblica e polizia giudiziaria e il potere di adottare atti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

La relazione tecnica non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 9

Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

La norma introduce misure a tutela di luoghi e infrastrutture d'interesse per la mobilità in cui vengono poste in essere condotte che ne limitano la libera accessibilità e fruizione. In particolare, viene previsto, a titolo di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma da euro 100 a euro 300 per coloro che limitano la libera accessibilità e fruizione delle aree interne delle infrastrutture pubbliche in violazione dei divieti di stationamento o di occupazione. Contestualmente, si prevede per il trasgressore l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto (comma 1).

La disposizione fa salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.

L'ordine di allontanamento viene disposto altresì nei confronti di chi, nelle medesime aree, viola le disposizioni contenute negli articoli 688 c.p. (ubriachezza molesta), 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza) e nell'art. 29 del D.lgs. n. 114/1998 (commercio abusivo), ferma restando l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ivi previste (comma 2).

Allo stesso modo, i Comuni nei regolamenti di polizia urbana possono prevedere l'applicazione dell'ordine di allontanamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa nei casi di condotte poste in essere in aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico (comma 3).

La norma fa salve le seguenti disposizioni in tema di esercizio del commercio in aree di valore culturale:

- l'articolo 52, comma 1-*ter*, del D.lgs. n. 42/2004, secondo cui il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con regione e Comuni può vietare gli usi non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione;
- l'articolo 1, comma 4, del D.lgs. n. 222/2016, secondo cui singoli Comuni possano delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di attività commerciali in quanto non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le infrazioni sono state accertate⁷ e i proventi delle sanzioni amministrative irrogate sono devolute al comune competente, con vincolo di destinazione per iniziative migliorative del decoro urbano (comma 4).

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la relazione precisa che le somme corrisposte a titolo di sanzione amministrativa nei casi previsti al comma 2, restano attribuite all'Erario; è disposto, ricorrendone le condizioni, il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Nel commentare l'articolo 17, la relazione tecnica afferma che dall'attuazione del decreto-legge si attendono nuove entrate, non quantificabili, legate all'introduzione delle nuove fattispecie sanzionatorie, di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 6.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

⁷ Che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge n. 689/1981.

ARTICOLO 10

Divieto di accesso

La norma definisce le modalità applicative relative alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.

In particolare, si prevede che l'ordine di allontanamento sia rivolto per iscritto⁸, abbia una efficacia di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e, in caso di violazione, comporti una sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai servizi socio-sanitari (comma 1).

Nei casi di reiterazione di tali condotte e qualora da esse possa derivare pericolo per la sicurezza, il questore può disporre il divieto di accesso ad una o più delle aree individuate all'articolo 9, specificate nel provvedimento e individuando le modalità applicative del divieto compatibili con il destinatario dell'atto (comma 2).

La durata del divieto è compresa tra i sei mesi e i due anni qualora le condotte siano commesse da soggetto condannato nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Nel caso in cui il responsabile sia soggetto minorenni, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (comma 3). Inoltre, in relazione a tale divieto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al DASPO nelle manifestazioni sportive⁹ (comma 4).

Infine, in sede di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati (comma 5).

Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, un decreto del Ministro dell'interno determina i criteri generali per il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge n. 121/1981, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 6).

La relazione tecnica ribadisce in larga parte il contenuto della norma. Con riferimento alla misura del comma 3 la RT osserva che, attesa la più estesa afflittività del provvedimento questorile, è previsto che l'ordine di allontanamento sia sottoposto al giudizio di convalida da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria, che vi provvederà, secondo il modello previsto per il DASPO nelle manifestazioni sportive di maggiore durata (commi 2-*bis*, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge n. 401/1989). La relazione tecnica

⁸ Dall'organo accentratore individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/1981.

⁹ Articolo 6, commi 2-*bis*, 3 e 4, della legge n. 401/1989.

afferma che detta procedura, in quanto svolta avvalendosi delle risorse, umane e materiali, disponibili a legislazione invariata, non appare foriera di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infine, con riferimento all'esigenza di rafforzamento dell'efficacia dei meccanismi previsti dagli articoli 9 e 10 è, poi, previsto che con direttiva del Ministro dell'interno vengano determinati i criteri generali per rafforzare la cooperazione, informativa e operativa, tra Forze di polizia statali e Corpi e Servizi di polizia municipale. Tali attività di rafforzamento della cooperazione, secondo la RT, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni sono corredate di una clausola di neutralità che assiste la previsione del decreto ministeriale volto al rafforzamento della cooperazione tra le Forze di polizia statali e i Corpi e servizi di polizia municipale. Andrebbe peraltro acquisita conferma dell'effettiva possibilità di dare attuazione alle funzioni attribuite ai competenti organi nell'ambito delle risorse disponibili.

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili

Le norme prevedono che il prefetto impartisca, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili.

Si stabilisce, altresì, che l'annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica.

La relazione tecnica afferma che la norma, prevedendo attività istituzionali del Ministero dell'interno, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che per la sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 12

Disposizioni in materia di pubblici esercizi

Le norme prevedono che nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹⁰, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni (comma 1).

Si tratta delle ordinanze emanate dal sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, delle ordinanze per superare situazioni di grave incuria o degrado o di pregiudizio del decoro e di ordinanze volte ad assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza e che prevedono limitazioni per gli esercizi commerciali. Si veda la scheda relativa all'articolo 8.

Inoltre, modificando l'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, si stabilisce che la sanzione ivi prevista si applica non solo a chi vende bevande alcoliche ai minori ma anche a chi le somministra (comma 2).

La relazione tecnica ribadisce che le norme prevedono interventi contro la “*movida selvaggia*”, con la possibilità di sospendere l'attività di pubblici servizi che si siano resi ripetutamente inottemperanti alle ordinanze dei Sindaci per gli orari dei pubblici esercizi e per la vendita di alcolici e superalcolici.

Dall'attuazione della norma non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 13

Misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti

Le norme stabiliscono che, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope¹¹, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in un pubblico esercizio dove si somministrano cibi o bevande¹², il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi (comma 1).

¹⁰ Come modificato dal presente decreto.

¹¹ Di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

¹² Di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

In tali casi, il questore, nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì disporre una o più delle seguenti misure, ai sensi del comma 3:

- obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
- obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
- obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 si applica, con provvedimento del prefetto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno (comma 6).

La relazione tecnica evidenzia che le norme prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, suscettibili di produrre un incremento delle entrate dello Stato. La relazione tecnica afferma, altresì, che dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto la stessa è garantita con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nel commentare l'articolo 17, la relazione tecnica afferma che dall'attuazione del decreto-legge si attendono nuove entrate, non quantificabili, legate all'introduzione delle nuove fattispecie sanzionatorie, di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 6.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 14

Numero unico di emergenza europeo

Le norme stabiliscono che, per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale¹³, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unità di personale ogni

¹³ Secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 15-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La relazione tecnica afferma che la copertura di tali assunzioni viene assicurata dalle Regioni che provvedono a valere sulle risorse assunzionali rese disponibili dalle cessazioni dal servizio previste per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato che le norme non dispongono una deroga al vincolo del pareggio di bilancio.

ARTICOLO 15

Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali

Le norme integrano il testo del decreto legislativo n. 159/2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Una prima modifica, apportata all'articolo 1, stabilisce che tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione rientrino anche coloro che violano le prescrizioni del foglio di via obbligatorio o il divieto di frequentazione di determinati luoghi.

Si stabilisce, inoltre, che, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possano essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici¹⁴.

La relazione tecnica evidenzia che la possibilità di disporre modalità di controllo simili a quelle disciplinate dall'art. 275-*bis* del codice di procedura penale (cd. braccialetto elettronico) è prevista nei limiti della disponibilità degli strumenti tecnici di controllo, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte sui pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza. La proposta consente, prosegue la relazione tecnica, una maggiore efficacia della misura di prevenzione ed un presumibile, significativo, abbattimento dei costi, legato alla possibilità di verificare da remoto il rispetto delle prescrizioni imposte al prevenuto dall'Autorità giudiziaria.

La possibilità, infatti, di controllare il sorvegliato speciale a distanza, senza il materiale invio di pattuglie *in loco*, potrà consentire un più proficuo impiego di queste ultime, recuperate ai fini dello svolgimento di altri, importanti compiti istituzionali. Attualmente i

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

braccialetti elettronici disponibili sono 2.000, di cui 200 dotati di dispositivo GPS, e la loro utilizzazione può essere sostenuta con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 16

Modifiche all'articolo 639 del codice penale

Le norme apportano modifiche all'articolo 639 del codice penale, che tratta del deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Le modifiche prevedono che con la sentenza di condanna il giudice possa disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. Tale possibilità è prevista solo se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati.

La relazione tecnica afferma che la norma intende rendere più incisivo il contrasto al fenomeno dei cd. *writers*. Si tratta, secondo la relazione tecnica, di misure sanzionatorie innovative, volte a rimarcare la valenza solidaristica della sanzione irrogata, che, prima ancora di produrre effetti emendativi del condannato, operano, attraverso il *facere* imposto dal giudice, a sostanziale ristoro dell'intera comunità, lesa dalla pregressa condotta antigiusuridica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 17

Clausola di neutralità finanziaria

La norma prevede che dall'attuazione del decreto in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal decreto medesimo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che dall'attuazione del decreto si attendono nuove entrate, non quantificabili, legate all'introduzione delle nuove fattispecie sanzionatorie, di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 6.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.